



(CARTELLINA **G2** / BASIC)

Indice:

Cos'è la Rete G2?	pag. 02
“Nuovi italiani?” – Il Blog G2	pag. 04
L'Italia che vorremmo – Il Forum G2	pag. 05
G2 per le Scuole	pag. 06
L'Osservatorio nazionale G2, monitoraggio dei problemi delle seconde generazioni	pag. 07
L'Intervento di Ian e la Lettera al Presidente Napolitano	pag. 09
La cittadinanza in Italia, in Europa e oltre.	pag. 11
Questionario	pag. 13

Appendici:

A) Glossario

B) Speciale di Metropoli di Repubblica:

Sogni, speranze e amarezze: la sfida dei ragazzi di "G2"

C) Il testo integrale dell'attuale legge sulla cittadinanza (Legge n.91 del 1992)

COS'E' LA RETE G2?

Di anno in anno, per effetto dei nuovi nati (e dei ricongiungimenti familiari) aumenta il numero delle seconde generazioni. Vi è un nocciolo duro di adolescenti e giovani, nati in Italia o arrivati prima dell'inizio della scuola dell'obbligo alla fine degli anni Ottanta (o agli inizi degli anni Novanta). Avanguardie dei futuri cittadini italiani, esponenti della generazione dei "giovani cosmopoliti", ragazzi e ragazze di origine straniera si organizzano sul web, creando ad esempio il network "G2 - Generazioni Seconde", nato a Roma ma con una rete di associati che tocca le città italiane di Milano, Torino, Napoli, Reggio Emilia, Prato, Bologna, Genova.

Dal Dossier statistico immigrazione Caritas/Migrantes 2006, pag. 168.

La Rete G2 - Seconde Generazioni è un'organizzazione nazionale apartitica fondata da figli di immigrati e rifugiati nati e/o cresciuti in Italia. Chi fa parte della Rete G2 si autodefinisce come "figlio di immigrato" e non come "immigrato": i nati in Italia non hanno compiuto alcuna migrazione, e chi è nato all'estero ma cresciuto in Italia non è emigrato volontariamente, ma è stato portato in Italia da genitori o altri parenti. "G2" quindi non sta "per seconde generazioni di immigrati" ma per "seconde generazioni dell'immigrazione", intendendo l'immigrazione come un processo che trasforma l'Italia, di generazione in generazione.

La Rete G2 è un network di "cittadini del mondo", originari di Asia, Africa, Europa e America Latina, che lavorano insieme su due punti fondamentali: i diritti negati alle seconde generazioni senza cittadinanza italiana e l'identità come incontro di più culture. G2 nasce a Roma nel 2005 e oggi ne fanno parte anche seconde generazioni di altre città italiane (Milano, Prato, Genova, Mantova, Arezzo, Padova, Imola, Bologna, Bergamo e Ferrara) che partecipano ai Workshop nazionali organizzati ogni anno dalla Rete. Complessivamente la Rete nazionale oggi riunisce ragazzi/e dai 18 ai 35 anni, originari di diversi Paesi: Filippine, Etiopia, Eritrea, Perù, Cina, Cile, Marocco, Libia, Argentina, Bangladesh, Capoverde, Iran, Srilanka, Senegal, Albania, Egitto, Brasile, India, Somalia, Ecuador e altri. G2 si incontra anche virtualmente sul Blog G2 (www.secondegenerazioni.it), finora raggiunto da più di 84mila visitatori, discute sul Forum G2 (www.secondegenerazioni.it/forum) dove sono registrati circa 580 utenti e recentemente ha anche attivato un open group su Facebook (*ReteG2@facebook*) con più di 1000 utenti registrati.

Nel 2006 sono stati realizzati i Video G2. Il primo ha vinto il Premio nazionale Mostafà Souhir "per l'originalità dello spunto e per essere espressione riuscita del protagonismo nel mondo della comunicazione da parte delle giovani generazioni". Mentre il Ministero della Solidarietà Sociale ha

commissionato alla Rete G2 uno spot audiovisivo basato sul suo secondo video, “G2: Forte e Chiaro”, realizzato in collaborazione con l’artista Maria Rosa Jijòn. La Rete G2 ha partecipato, tra il 2006 e il 2007, su invito del Ministro dell’Interno e del Ministro della Solidarietà Sociale agli incontri convocati sulla riforma del Testo Unico sull’immigrazione (leggi n. 189 del 2002 e n. 286 del 1998) ed è stata ricevuta in commissione Affari costituzionali della Camera per esprimere un proprio parere sia sulla riforma della legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992) che sul Testo Unico.


Sempre nel 2007 la Rete G2 è entrata a far parte della Consulta nazionale del ministero della Solidarietà sociale “per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie” e della Consulta dell’ “Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale” presso il ministero della Pubblica istruzione, ed ha collaborato con il centro interculturale della Provincia di Mantova e con l’assessorato alle Politiche educative e scolastiche del Comune di Roma.

Nello stesso anno G2 ha ideato e realizzato un originale strumento di comunicazione: il Fotoromanzo G2, per promuovere una modifica della legge sulla cittadinanza italiana (legge n. 91 del 1992) che sia più aperta nei confronti dei figli di immigrati nati e/o scolarizzati in Italia. Nel novembre 2007 alcuni rappresentanti della Rete G2 hanno consegnato nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano una copia del Fotoromanzo e una lettera. Il Presidente ha accolto con favore le parole e l’appello della Rete G2 dichiarando che “la legge è troppo restrittiva, bisogna aprire canali nuovi di accesso alla cittadinanza italiana per tanti ragazzi e tanti giovani, figli di immigrati”.

Dal 2008 la Rete G2 ha ideato e sta curando la trasmissione radiofonica “OndeG2”, in onda su Radio Popolare Milano e a livello nazionale su Popolare Network, e ha promosso la raccolta musicale “Straniero a chi? Tracce e parole dei figli dell’immigrazione” in collaborazione con il ministero della Solidarietà sociale e con la casa discografica Gridalo forte records.

“NUOVI ITALIANI O NEW ITALY?” - Il Blog G2 (www.secondegenerazioni.it)

Ieri riflettevo sulla sensazione di disagio che mi provoca il termine “nuovi italiani”. Per certi versi non è male: meglio di “extracomunitari”, “invasori extraterrestri”, “stranieri forzati”, o di “quelli che... tornatene al Paese tuo”. Ogni tanto ci penso un po' su, al termine “nuovi italiani”, quando si parla di figli di immigrati. Ed è come quando ti dà fastidio un dente: stai lì e prendi tempo, traccheggia, non sei sicuro che sia proprio il dente, forse è la gola, anche perché non vuoi finire un'altra volta da quel sadico del tuo dentista.



Perché usare “nuovi italiani” per i figli degli immigrati? Così dai l'impressione che sei appena arrivato in Italia, come se dovessi metterti in fila per ultimo. A parte il fatto che la metafora della fila è molto ambigua così come quella del Paese come “una casa dove io sono il proprietario, questa è casa mia e qui comando io” (e ti viene da pensare: “ma casa tua è quella dove paghi l'affitto o che hai comprato ed ha un tot. di metri quadri oppure comprende tutto il mondo?”). Be' mettendo appunto da parte la storia delle metafore dubbie che poi rivedremo magari un'altra volta, questa storia del “nuovi italiani” fa pensare.

Un ragazzone di 30 anni, nato a Varese e lì cresciuto tutta la vita (“che noia, sì” dirà qualcuno), lo puoi chiamare un “nuovo italiano”? Ci sono figli di immigrati ormai trentenni (ahimè) o quarantenni che di nuove hanno (forse) solo le scarpe, la crema per il viso, un motorino (magari).

Mi chiedo se non sarebbe quindi meglio usare l'aggettivo della “novità” per il Paese, per tutta l'Italia. Una nuova stagione che riguarda tutti/e qui, una stagione che poi cederà il passo a qualcosa di altro, come la primavera cede il passo all'estate (mammuzza che poesia!) . L'Italia di tutti, belli e brutti, indipendentemente dalle origini.

Sennò sembrerà sempre che è solo ieri che tutta 'sta storia è cominciata per alcuni e invece ci portiamo dietro sai quanti anni di vita vissuti tutti/e tra ragione e sentimento sulle spalle.

ALCUNI COMMENTI:

Lucia - Io pure oggi riflettevo sulla stessa cosa, pure a me nuovi non piace, gli altri sarebbero scaduti? ;-) Noi saremmo davvero così nuovi, oppure...eravamo semplicemente invisibili?

Oscar - A me “nuovi italiani” non dispiace. Mi sa di svecchiamento. Mi sa di pagina voltata e altre migliaia ancora da scrivere. Secondo me “nuovi italiani” non siamo solo noi figli di immigrati. Sono anche le nuove generazioni di italiani con i quali siamo cresciuti. Quelli che non vedono più che siamo neri, gialli, bianchi. Quelli che non si chiedono neanche se abbiamo la cittadinanza italiana, lo danno per scontato.

Questi secondo me sono i “nuovi italiani”, speriamo solo che non siano una specie in estinzione.

El Persiano - Maharban(ciao)!!! Devo dire che il termine “nuovo italiano” o “nuova italia”, e' da un bel pezzo della mia vita che lo uso...e sinceramente mi piace, perche' descrive un nuovo capitolo della storia italiana che stiamo scrivendo...alla fine siamo la prima generazione italiana fuori dai volti e luoghi comuni che c'erano anche solo 40 anni indietro...sbaglio? non e' forse nuovo il fatto di sentire un italiano di colore parlare in un qualsiasi dialetto italiano insieme ad un gruppo di vecchietti che giocano a carte nei bar???




G2 Seconde Generazioni (APS)

Sede legale: Via Marghera, 49/17 – 00185 Roma - C.F. 97440810584

Sito: www.secondegenerazioni.it / E-mail: g2@secondegenerazioni.it

L'ITALIA CHE VORREMMO – Il Forum G2 (www.secondegenerazioni.it/forum)

“Nel 2008 i minori nati o cresciuti in Italia da genitori stranieri saranno un milione (fonte Fondazione Agnelli dati elaborazione Istat). Eppure saranno considerati cittadini stranieri. Molti di loro al compimento dei 18 anni saranno costretti a districarsi tra un permesso di soggiorno per studio o per lavoro, saranno costretti a dipendere da decreti attuativi e circolari, saranno costretti, volenti o nolenti, a sentirsi “stranieri in patria”. Nel 2007 ci sono “stranieri” nati in Italia o ricongiunti ai genitori che vivono in Italia. Nel 2007 questi “stranieri” sono ormai maggiorenti, vivono, studiano, lavorano, fra le mille difficoltà dovute al fatto di non possedere lo “status civitatis”: lo status di cittadino.



Thread Title	Replies	Views	Last Post
Presentazione Chi siamo?	2	2	Ven 08 23, 2007 12:46 pm
Regolamento e avvisi Tutti i nuovi utenti sono pregati di leggere ATTENTAMENTE il regolamento. Il codice di autorizzazione per la registrazione è: secondegenerazioni	3	3	Ven 08 19, 2007 11:04 pm
Staff Per eventuali richieste, lamenti, suggerimenti riguardanti il sito e chi lo popola. Moderatori: Claudio Educa	7	56	Gio 08 06, 2007 9:28 pm
Principali del G2			
L'Italia che vorremmo Moderatori: Claudio Educa	5	44	Mar 08 20, 2007 9:16 pm
Osservatorio nazionale: Ritraccredi dei problemi delle seconde generazioni. Moderatori: Claudio Educa	37	227	Gio 08 06, 2007 9:10 pm
Notizie e Segnalazioni Officiale e ufficiale Moderatori: Claudio Educa	196	800	Ven 08 07, 2007 10:01 am
Identitarie: organizzare o a noi perfetto G2 Moderatori: Claudio Educa	40	290	Lun 08 02, 2007 11:17 am
Generale			
Presentazioni: Chi sarete? Come avete scoperto G2?... Moderatori: Claudio Educa	10	289	Mar 08 04, 2007 11:54 pm
Biblioteca G2 - Bookcrossing Libri, video e tutto dalle seconde generazioni. Moderatori: Claudio Educa	14	127	Mar 08 09, 2007 9:08 pm
Arte e Cultura L'identità delle seconde generazioni e delle generazioni a venire nel mondo e nel tempo tracciata da scrittori, pittori, musicisti, registi, attori di seconde generazioni. Moderatori: Claudio Educa	34	254	Gio 08 06, 2007 11:45 pm
Parlerci Tutto quello che vi frulla per la testa. Si ragiona e si discute seriamente qui dentro. Moderatori: Claudio Educa	6	70	Gio 08 06, 2007 10:20 pm
G2 Café Per discutere di tutto e di più. L'off topic è ammesso. Moderatori: Claudio Educa	407	895	Sab 08 01, 2007 10:33 pm

Alcuni figli dell'immigrazione hanno deciso di dare vita a “G2 – *Seconde Generazioni*” per ribadire il diritto a non essere considerati stranieri nel paese in cui si nasce, si cresce e si vive.

Ad alcuni di loro è stata già rifiutata la cittadinanza italiana per motivi di reddito ed altri, che vorrebbero richiederla, non lo fanno per paura di rischiare un diniego.

Noi G2 pensiamo che chi è nato o è arrivato minorenne in questo paese non debba dimostrare la propria appartenenza all'Italia, l'attuale normativa sulla cittadinanza limita l'integrazione di tutti i cittadini nella società italiana, limita i diritti civili e politici di una parte consistente dei cittadini di questo paese. Noi G2 pensiamo che la cittadinanza italiana per nati e cresciuti in Italia non debba essere una lotteria, una questione di fortuna oppure legata discrezionalmente al censo.

Oggi vi è un disegno di legge di riforma della legge sulla cittadinanza in attesa di discussione parlamentare, un testo unificato che è il risultato di un'audizione in Commissione Affari Costituzionali, alla quale G2 ha partecipato e dove ha potuto esprimere pareri che sono stati accolti. Consapevole del fatto che noi G2 non potevamo stare a guardare senza intervenire su una questione tanto cruciale per il nostro presente e futuro abbiamo chiesto che il disegno di legge tenesse conto di queste nostre richieste:

- Devono essere dichiarati cittadini italiani alla nascita coloro che nascono in Italia da genitori stranieri; senza richiedere il requisito del reddito dei genitori e devono diventarlo automaticamente, senza necessità di richiesta da parte dei genitori. Tuttavia non si esclude un periodo di residenza minima di almeno un genitore, prima della nascita del bambino;
- Devono esistere canali specifici di acquisizione della cittadinanza italiana per tutti coloro che sono venuti da minorenni in Italia (ad esempio che vi abbiano risieduto almeno 3 anni prima del compimento della maggiore età) e non deve più essere richiesto alcun requisito di reddito;
- In tutti casi la legge deve contenere dei criteri espliciti e certi per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di un cittadino straniero e in particolare nel caso dei figli di immigrati; va tolto il potere discrezionale di concessione della cittadinanza da parte della pubblica amministrazione;
- Un percorso agevolato di accesso alla cittadinanza, in caso di riforma della legge, dovrebbe anche prevedere i nati e cresciuti in Italia ormai maggiorenti. Una “norma transitoria” per quei ragazzi e ragazze che sono stati esclusi dalla “cittadinanza” per colpa dei criteri restrittivi della legge n. 91 del 1992 e che sarebbero esclusi da un percorso agevolato della nuova legge.

Noi G2 pensiamo che soprattutto per chi nasce o viene portato da minorenne in questo paese la concessione dello “status civitatis” sia il presupposto affinché non vi siano “ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”, come recita l'Articolo 3 della Costituzione italiana.”

Rete G2 Seconde Generazioni (14 luglio 2006)



G2 Seconde Generazioni (APS)

Sede legale: Via Marghera, 49/17 – 00185 Roma - C.F. 97440810584

Sito: www.secondegenerazioni.it / E-mail: g2@secondegenerazioni.it

G2 PER LE SCUOLE - (www.secondegenerazioni.it/forum)

La Rete G2 Seconde Generazioni ha inaugurato nel febbraio 2009 questa nuova sezione del Forum G2 interamente dedicata ai suoi progetti nelle scuole, riflessioni e curiosità, aperta a tutti gli studenti che stanno crescendo nelle classi italiane, classi che sono lo specchio dell'Italia che cambia, e ai loro insegnanti.

G2 considera il lavoro nelle scuole di importanza fondamentale perché sono i luoghi più fertili, che anticipano e sperimentano trasformazioni strutturali che la società sarà in grado di apprezzare in futuro. E' nelle scuole che la convivenza tra mondi lontani e vicini "vive" concretamente ancor prima di diventare una teoria e un concetto astratto. Gli studenti figli di immigrati si trovano ad essere - a loro insaputa - i mediatori culturali naturali tra i loro genitori e il paese in cui crescono. Gli studenti nel loro complesso - figli di italiani e di immigrati - sono i mediatori socio-culturali tra la società presente e la società che sarà.

HOME FORUM CHI SIAMO ARTICOLI E PAROLE VIDEO E FOTO CONTATTI G2 NEL 2009

Indice < Principi di G2 - Seconde Generazioni < G2 per le scuole

Cerca FAQ Iscriviti Login

Progetto fotovoltaico
Sistemi fotovoltaici integrati: segui i corsi SRE. Chiedi info!
www.ScuolaRadioElettra.it

Corsi Assistenza Anziani
Per lavorare con gli Anziani scegli i Corsi Osa dell'Istituto Cortivo
www.Istituto-Cortivo.com

Prestito Ripiana Debiti ?
Chiedi Subito, Tassi Agevolati Preventivo Online, Risposta Veloce
www.Primeitaliaspa.it

Annunci Google

G2 per le scuole

Moderatori: leciram, Pipit

FORUM	ARGOMENT	MESSAGGI	ULTIMO MESSAGGIO
G2 a scuola - Arezzo 2009 Moderatori: leciram, Pipit	3	11	di deborah il 13 mar 2009, 09:53
G2 comunicando si impara - Mantova 2009 Moderatori: leciram, Pipit	5	15	di Medhinitaly il 24 feb 2009, 18:30

NUOVO ARGOMENTO * Cerca qui... Cerca

2 argomenti • Pagina 1 di 1

ANNUNCI	RISPOSTE	VISITE	ULTIMO MESSAGGIO
G2 e le scuole - Un forum interamente dedicato di Jeg il 08 feb 2009, 00:51	0	145	di Jeg il 08 feb 2009, 00:51
A TUTTI GLI ISCRITTI DEL FORUM di G2 il 30 giu 2008, 15:28	0	3022	di G2 il 30 giu 2008, 15:28

ARGOMENTI	RISPOSTE	VISITE	ULTIMO MESSAGGIO
Progetto Rete G2 a scuola presso Istituto "A De Gasperi" di Vojka2001 il 05 mar 2009, 14:16	2	55	di G2 il 06 mar 2009, 09:50
Giustizia iniqua verso delinquenza straniera, è vero? di Sox il 21 feb 2009, 13:12	11	157	di paula il 24 feb 2009, 10:03

Done Internet | Protected Mode: Off 100%



G2 Seconde Generazioni (APS)

Sede legale: Via Marghera, 49/17 – 00185 Roma - C.F. 97440810584

Sito: www.secondegenerazioni.it / E-mail: g2@secondegenerazioni.it

OSSERVATORIO NAZIONALE G2 (www.secondegenerazioni.it/forum)

Qui vengono segnalati i problemi e ostacoli che le seconde generazioni, i figli e figlie di immigrati/e, trovano in giro per l'Italia. Dal permesso di soggiorno e accesso alla cittadinanza alle difficoltà per fare i concorsi pubblici all'impossibilità di fare il servizio civile nazionale. ecc. Anche le difficoltà che si incontrano con le autorità del Paese di origine per avere dei documenti (come nel caso dei certificati di nascita o nullaosta per matrimonio).

Titolo	Reazioni	Visualizzazioni	Autore	Data
Motivo familiare post 18 anni - Direttiva ministero di G2 il mer apr 02, 2008 9:20 am	5	533	di Pipit	il sab apr 12, 2008 8:09 am
Importante: circolare cittadinanza per nati in Italia di G2 il ven nov 09, 2007 4:05 pm	0	641	di G2	il ven nov 09, 2007 4:05 pm
Classi "ponte" per i bambini stranieri. Discriminazione? di paula il lun ott 13, 2008 11:53 am	35	966	di Vojka2001	il mer dic 17, 2008 9:55 am
Rete G2 vuole presentare a Napolitano casi dell'Osservatorio di paula il mer dic 10, 2008 5:27 pm	1	147	di clandestino	il gio dic 11, 2008 4:44 pm
Non punibile padre che fa entrare figlia minore senza pds di paula il lun dic 01, 2008 1:55 pm	7	185	di ahimsa	il mer dic 10, 2008 2:50 pm
Legge cittadinanza: 8 testi in Comm. Aff. Cost. della Camera di paula il mar dic 09, 2008 5:43 pm	2	110	di paula	il mer dic 10, 2008 10:35 am
22enne ghanese scambiato per pusher picchiato. di PurpleWoman il mar set 30, 2008 6:37 pm	25	558	di paula	il ven nov 28, 2008 2:28 pm
Polizia pesta una 2g a Imola SENZA MOTIVO di I123 il mer ott 29, 2008 8:56 pm	8	260	di jamila	il mar nov 18, 2008 9:26 am
Roma: cotro dei 2G insulti razzisti e botte dalla baby-gang di paula il mer ott 29, 2008 10:21 pm	9	251	di Cino	il lun nov 17, 2008 12:00 am
Oggi al voto su tre mozioni riguardanti alunni "stranieri" di paula il mar ott 14, 2008 10:18 am	8	265	di ahimsa	il gio ott 17, 2008 10:43 am
classi separate per i figli dell'immigrazione di Vojka2001 il gio ott 16, 2008 12:32 pm	1	300	di I123	il gio ott 16, 2008 3:19 pm
Figlio di immigrati ucciso a sprangate a Milano di PurpleWoman il dom set 14, 2008 1:31 pm	67	1338	di paula	il lun set 22, 2008 5:04 pm
Discriminazione in piscina di GioiaK il sab ago 23, 2008 7:01 pm	7	409	di alphius	il mer set 10, 2008 10:18 am
Discriminazione contro una G2 - succede al Comune di Roma di G2 il mar set 19, 2006 4:55 pm	58	6535	di magano'	il mer set 10, 2008 9:02 am

Jamila:

Ciao ragazzi,

io sono Jamila residente in Italia fin da bambina. Qualcuno di voi sa se un cittadino extracomunitario puo' accedere ai concorsi pubblici? Volevo fare un concorso in un comune per un posto di impiegata e mi hanno detto che puo' accedere solo chi possiede la cittadinanza italiana.

Che tristezza! Ci si impegna, si studia ed alla fine si è sempre esclusi...

GioiaK

L'altro giorno un caro amico mio e di G2 si è sentito rifiutare l'ingresso nella piscina comunale della ridente cittadina in cui vivono lui e la sua famiglia, in cui ha studiato e si è laureato in economia, in cui lavora e fa volontariato in Croce Rossa. Motivo? i documenti esibiti non davano abbastanza certezze ai gestori della piscina, che per accordare l'ingresso avrebbero voluto trattenere tali documenti.

Per fortuna non è una persona che si lascia mettere i piedi in testa e ha chiamato la polizia per denunciare l'accaduto.



G2 Seconde Generazioni (APS)

Sede legale: Via Marghera, 49/17 – 00185 Roma - C.F. 97440810584

Sito: www.secondegenerazioni.it / E-mail: g2@secondegenerazioni.it

Tamara:

Sono nata in Italia, ma da genitori argentini, ho vissuto dai 9 ai 17 anni in Argentina, interrompendo la mia residenza e perdendo, così dicono, il diritto di cittadinanza. Sto temporeggiando la laurea perchè dal momento stesso in cui non sarò più iscritta all' Università, per mantenere il permesso di soggiorno nel MIO Stato, dovrei dimostrare entro sei mesi di avere un reddito di lavoro subordinato, altrimenti sarei "rispedita a casa". Ma quale casa?! Oltretutto è ingiusto (per usare un eufemismo) che venga costretta a fare la gelataia o la donna delle pulizie dopo avere sputato sangue una vita per raggiungere competenze specifiche negli ambiti che amo.

Sami:

Ciao a tutti!

Ho deciso di scrivere perché voglio parlarvi di un disagio che provo da un po' di tempo. Si tratta della ricerca di un lavoro. Sono nata a Roma 20 anni fa da genitori sri lankesi. L'anno scorso ho finito la scuola diplomandomi al liceo linguistico. Avevo deciso di andare all'università ma per vari problemi economici non mi sono potuta iscrivere. Allora ovviamente uno dice: cerco lavoro.... In 10 mesi ho fatto 34 colloqui, commessa, operatrice call center, segretaria, receptionist, addetta booking e tanto altro. Possibile che su tutti questi colloqui fatti non sono riuscita a trovare lavoro? Qualcuno mi ha risposto che non danno lavoro agli stranieri... ma io ho la cittadinanza italiana!

Dal sito Ministero dell'Interno:

Notizie / Cittadinanza 09.11.2007

Stranieri nati in Italia, una Circolare precisa i criteri per ottenere la cittadinanza

Per l'iscrizione anagrafica varranno i documenti comprovanti la permanenza nel nostro Paese fin dalla nascita dei figli degli immigrati, anche se tardivamente registrati presso i Comuni

Certificazione scolastica, attestati di vaccinazione, certificati medici in generale o altro, potranno comprovare la permanenza nel nostro Paese per l'iscrizione anagrafica, pur se tardiva, degli stranieri nati in Italia che chiedono l'acquisto della cittadinanza italiana.

Dai quotidiani nazionali del 4/04/2007:

«QUELLO che è successo non è giusto, a scuola ci insegnano che siamo tutti uguali» /Auschwitz, viaggio negato per due studenti: una 14enne ucraina e uno nato in Kosovo di una scuola di Lunghezza respinti al check-in di Fiumicino: «Manca il visto e il Kosovo non esiste». I due, quattordicenni frequentano la terza media statale, insieme agli altri alunni delle ultime classi dovevano partire per andare a visitare in Polonia il campo di sterminio di Auschwitz.

“Io che non ho la cittadinanza italiana, ma sono cresciuto in Italia:”

- **non posso viaggiare liberamente**
- **non posso votare**
- **non posso fare i concorsi pubblici**
- **non posso essere disoccupato per più di qualche mese**
- **non posso fare il servizio civile volontario nazionale**
- **non posso esercitare alcune professioni**

L'Intervento di Ian Kiggundu della Rete G2 e la Lettera al Presidente Napolitano

La rete di figli di immigrati "G2 Seconde Generazioni" ha consegnato, nel novembre del 2007, nelle mani del presidente Giorgio Napolitano una lettera per la riforma della legge sulla cittadinanza, in occasione della celebrazione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A parlare al presidente e a consegnare l'appello per la riforma della legge è stato il diciassettenne Ian Kiggundu, studente del liceo scientifico Newton di Roma, che guidava la delegazione della rete di figli di immigrati. La delegazione, composta da bambini e adolescenti è stata ricevuta al Quirinale alla presenza dei ministri Rosy Bindi, Politiche per la famiglia, e Paolo Ferrero, Solidarietà sociale, e di Anna Maria Serafini, presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia.

Presentazione di Ian, studente del liceo scientifico di Roma Isaac Newton e membro della Rete G2 - Seconde Generazioni

“Mi chiamo Ian, studente del liceo scientifico Newton di Roma. Sono figlio di immigrati, quello che chiamano una “seconda generazione dell’immigrazione”. Sono un “italiano con il permesso di soggiorno”: sono nato e cresciuto a Roma ma non ho la cittadinanza italiana. Questo non per mia scelta, ma perché l’attuale legge non me lo consente.

Spero di poter prendere la cittadinanza da maggiorenne, ma per ora dipendo dal permesso di soggiorno dei miei genitori. Come accade a molti altri figli di immigrati nati in Italia, o venuti qui da piccoli per crescere con le loro famiglie.

Faccio parte di “G2”, una rete nazionale di figli di immigrati, presente a Roma e Milano, Padova, Prato e Napoli, nata nel 2005. G2 lavora su due punti principali: le difficoltà che incontrano i figli di immigrati che non hanno il passaporto italiano e poi lavoriamo anche sull’identità, come incrocio di più esperienze e culture.

Attualmente stiamo chiedendo ad alta voce una riforma della legge sulla cittadinanza perché sia più aperta nei confronti di chi, come me, ha i genitori immigrati ma è cresciuto in Italia e sente di farne parte.

Perché abbiamo sì origini straniere, ma siamo anche figli dell’Italia.

Ecco, come vedete non sono un marziano anche se ho origini straniere. La mia vita è abbastanza tranquilla, a parte il fatto che mi tocca fare il pendolare tutti i giorni per venire a scuola la mattina, visto che abito fuori Roma. Mi capita di vivere gli stessi problemi degli altri tipici ragazzi italiani: angosce e sogni, allergia per alcune materie e simpatia per altre. Sono l’esempio di un’Italia che sta cambiando, un’Italia che cresce insieme a noi ragazzi, indipendentemente dalle nostre origini. Un paese che oggi voi adulti, domani noi ragazzi renderemo sempre migliore. E’ importante che oggi, voi adulti ci diate l’opportunità di crescere come i nostri compagni di scuola, nostri compagni di banco. Avete il compito di dare una mano con leggi più giuste anche per i ragazzi come me, per i ragazzi “italiani col permesso di soggiorno”.

Per raccontare meglio al nostro Presidente la realtà dei figli dell’immigrazione e visto che abbiamo fiducia in Lei, noi ragazzi della Rete G2 abbiamo scritto una lettera dove chiediamo di essere riconosciuti per quello che di fatto già siamo: figli dello stesso Paese”.

La lettera al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano



Roma, 20 novembre 2007

Caro Presidente,

Siamo una rete nazionale di figli di immigrati che ha sentito il bisogno di organizzarsi per lavorare insieme sui nostri diritti e per confrontarci sulla questione dell'identità di chi cresce fra diverse culture, a cominciare da quella italiana.

In occasione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Le chiediamo di ascoltarci e di non farci rimanere invisibili. Mentre i nostri amici e vicini ci riconoscono come italiani, l'attuale legge sulla cittadinanza impedisce a molti di noi di essere considerati italiani anche sulla carta.

Ci capita di sentirci invisibili nelle difficoltà e altre volte invece indifesi nel momento in cui diventiamo terribilmente visibili a causa di episodi di cronaca di cui non siamo responsabili, e per i quali rischiamo di essere considerati i capri espiatori, per ingiustizie che non dipendono da noi.

Le chiediamo di ascoltarci perché siamo preoccupati per i nostri fratelli e sorelle più piccoli, che crescono nella scia della nostra incertezza.

Noi giovani figli di immigrati ci troveremo presto a dover decidere, assieme ai nostri coetanei, su un futuro che sembra già così precario. Ma il fatto di cominciare la nostra età adulta come "italiani con permesso di soggiorno" rende il nostro passo ancora più incerto e il nostro futuro ancora più precario.

Noi siamo orgogliosi dei nostri genitori che lavorano in Italia per darci un futuro migliore, ma, Signor Presidente, noi, nati qui o arrivati qui da piccoli, ci sentiamo anche figli dell'Italia e adesso chiediamo a Lei di aiutare noi e le nostre sorelle e fratelli più piccoli a essere riconosciuti come tali.

Crediamo che è anche a noi che Lei si rivolge quando parla a tutta la popolazione. Per questo le chiediamo di fare in modo che tutti i figli d'Italia abbiano le stesse opportunità di partenza e possano avere le stesse aspirazioni.

Le chiediamo quindi di sollecitare il percorso della legge sull'accesso alla cittadinanza italiana, che noi speriamo possa finalmente riconoscerci dei pari rispetto ai nostri coetanei, figli di italiani, amici, compagni di scuola, vicini di casa, con i quali, spalla a spalla, stiamo già diventando adulti.

Con stima e affetto,

Le ragazze e i ragazzi della Rete G2 – Seconde Generazioni

G2 Seconde Generazioni (APS)

Sito: www.g2secondegenerazioni.it / E-mail: g2@secondegenerazioni.it

L'ATTUALE LEGGE SULLA CITTADINANZA IN ITALIA, IN EUROPA E ALTROVE

ITALIA

(Legge sulla cittadinanza italiana n. 91 del 1992)

* I nati in Italia da genitore non italiano regolarmente residente possono diventare italiani se, oltre a essere stati registrati all'anagrafe, hanno anche risieduto in Italia legalmente e fino alla maggiore età. In questo caso devono presentare al Comune di residenza una dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana e devono farlo prima di aver compiuto 19 anni. Se non si rispettano questi termini, si dovrà fare la domanda per residenza ed aver risieduto per almeno 3 anni.

* Per i figli di immigrati non nati in Italia non è attualmente previsto un percorso ad hoc: possono solo seguire i canali di accesso alla cittadinanza usati dai loro genitori: per residenza (10 anni più dimostrazione di reddito) o per matrimonio con cittadino/a italiano/a.

* La legge prevede che i figli di immigrati possano ricevere la cittadinanza italiana se i loro genitori riescono ad ottenerla. Ma questo può avvenire solo se il figlio è ancora minorenne quando il genitore diventa italiano e se i due familiari vivono insieme in Italia. Pochi genitori stranieri conoscono questo percorso e spesso, visti i tempi lunghi e non certi della procedura di naturalizzazione, diventano cittadini quando i figli sono ormai maggiorenni.

Tutti e tre i punti sopra esposti valgono per le seconde generazioni che hanno entrambi i genitori stranieri.

FRANCIA

Acquisto cittadinanza da parte di immigrati maggiorenni: sono richiesti 5 anni di residenza, l'assimilazione linguistica e socio-culturale nella società francese nonché il rispetto dei diritti-doveri dell'ordinamento francese. Questi fattori vengono analizzati mediante dei colloqui per quanto riguarda la conoscenza linguistica, verifica dei precedenti penali, delle condizioni economiche reddituali e fisiche.

Acquisto cittadinanza per nascita: se uno dei due genitori è nato in Francia il nascituro prenderà automaticamente la cittadinanza francese. Altrimenti, il soggetto acquisterà la cittadinanza alla maggiore età se al momento della richiesta dimostrerà una residenza continuativa a partire dagli undici anni d'età.

L'acquisto della cittadinanza può avvenire anche ai 16 anni in presenza di cinque anni di residenza in Francia e previa dichiarazione oppure a 13 anni se il minore vive in Francia dalla sua nascita.

GERMANIA

Acquisto della cittadinanza di figli di immigrati: automatica se almeno uno dei due genitori è in possesso di un permesso di soggiorno permanente da almeno 3 anni oppure se è residente in Germania da almeno 8 anni. Entro il 23esimo anno di età si può richiedere l'opzione tra cittadinanza tedesca e straniera.

REGNO UNITO

Acquisto cittadinanza da parte di stranieri maggioresni maggiori d'età è soggetto ai seguenti requisiti: un permesso di residenza nel Regno Unito per almeno 1 anno, vissuto legalmente nel Regno Unito per un minimo di 5 anni interi, l'intenzione di continuare a vivere nel Regno Unito, conoscenza della lingua inglese, del gallico o del gallese

Acquisto cittadinanza di figli di immigrati nati da genitori stranieri: automatica nel caso in cui uno dei due genitori sia in possesso di una residenza indeterminata, altrimenti il minore acquisisce la cittadinanza dopo 10 anni di soggiorno.

SPAGNA

Se uno dei due genitori è nato in Spagna il minore prende automaticamente la cittadinanza alla nascita.

Se si nasce da genitori stranieri dopo un anno di residenza si può chiedere la cittadinanza

Non è ammessa la doppia cittadinanza entro il 20esimo anno di età si può richiedere l'opzione.

(!) Per stranieri ispano-americani e filippini, maggiori, sono sufficienti 2 anni di residenza anziché i 10 anni normalmente richiesti.

SVIZZERA

Acquisto della cittadinanza alla nascita: figlio di genitori sposati dove almeno uno dei coniugi è svizzero. Se i genitori non sono sposati il bimbo prenderà la nazionalità della madre acquistando quella del padre al momento del matrimonio tra i coniugi.

Acquisto cittadinanza dopo la nascita (naturalizzazione):

- naturalizzazione ordinaria: 12 anni di residenza dove gli anni tra il 10° e 20° anno d'età valgono doppio.
- naturalizzazione agevolata: riservata ai coniugi stranieri di cittadini svizzeri oppure ai figli di un genitore svizzero che ancora non beneficiano della cittadinanza svizzera. Bisogna ribadire inoltre che in svizzera dal 1992 è ammessa la doppia cittadinanza.

QUESTIONARIO:

- a) Esistono cittadini stranieri che parlano solo italiano?
- b) Possono esistere cittadini italiani che non parlano italiano?
- c) Un bambino nato in Italia da cittadini stranieri extracomunitari è cittadino ITALIANO sin dalla nascita?
- d) Possono esistere cittadini italiani che non hanno messo mai piede in Italia e non parlano la lingua, né conoscono la storia italiana?
- e) E' vero che un figlio d'italiani nato e cresciuto all'estero è cittadino italiano prima di un nato in Italia da genitori extracomunitari?
- f) Un minorenne, figlio di cittadini stranieri extracomunitari, non nato in Italia, arrivato all'età di un anno e poi sempre vissuto in Italia, acquista automaticamente la cittadinanza a 18 anni?
- g) E' vero che un bambino nato o cresciuto in Italia può ottenere la cittadinanza italiana da minorenne se i genitori la ottengono?
- h) E vero che la cittadinanza italiana per un nato da genitori extracomunitari arriva a casa a 18 anni?
- i) E' vero che a diciotto anni un nato in Italia da genitori extracomunitari deve dimostrare un reddito per ottenere la cittadinanza?
- j) Esistono figli di stranieri extracomunitari nati e cresciuti in Italia che anche dopo 18 anni hanno il passaporto straniero?
- k) E' possibile che un giovane nato in Italia da genitori stranieri regolarmente residenti rischi di diventare clandestina alla maggiore età?

Risposte: a) SI; b) SI; c) NO; d) SI; e) SI; f) NO; g) SI; h) NO; i) NO; j) SI; k) SI

(APPENDICI)



G2 Seconde Generazioni (APS)

Sede legale: Via Marghera, 49/17 – 00185 Roma - C.F. 97440810584

Sito: www.secondegenerazioni.it / E-mail: g2@secondegenerazioni.it

Glossario

Carta di soggiorno: è un permesso di soggiorno con una durata illimitata che viene rilasciato, una volta verificati i requisiti, ai cittadini extracomunitari residenti da lungo periodo in Italia. La carta di soggiorno non dà accesso al diritto di voto.

Cittadinanza: in termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l'ordinamento giuridico di uno stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del cittadino ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato. Una persona è straniera se non ha la cittadinanza di un determinato stato; apolide se non ha alcuna cittadinanza.

In Italia, la cittadinanza si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana (*ius sanguinis*).

Domicilio: nel diritto privato, corrisponde al luogo in cui una persona *"ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi"* (**articolo 43 c.c.**). Gli interessi non sono evidentemente solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica.

Doppia cittadinanza: è la facoltà di mantenere o riacquisire la cittadinanza di nascita dopo averne ottenuto una diversa. L'Italia ammette la doppia cittadinanza, altri paesi come la Cina e il Cile no.

Extracomunitario: con questo termine si indica una persona la cui cittadinanza non appartiene all'Europa. Sono cittadini extracomunitari gli svizzeri, gli statunitensi, i norvegesi, i cinesi, i marocchini, gli argentini, i canadesi, i filippini e tutti i cittadini dei paesi che non fanno parte dell'unione europea.

Immigrato: colui che provenendo da una nazione estera o da altra regione della stessa nazione, si sia stabilito temporaneamente o definitivamente in altro luogo.

Ius sanguinis: è il principio secondo il quale la cittadinanza è determinata dal vincolo di parentela, cioè a dire, una persona acquista la cittadinanza dei suoi genitori senza riguardo al luogo di nascita.

Ius soli: è il principio secondo il quale il luogo di nascita è il criterio che determina la cittadinanza della persona, ovvero chi nasce sul territorio nazionale è automaticamente cittadino. Negli Stati Uniti vige una forma di *ius soli* quasi pura: chi nasce sul suolo americano è americano in ogni caso. In Germania è cittadino alla nascita se almeno uno dei due genitori risiede nel paese da più di otto anni. In Francia acquista la cittadinanza automaticamente a 18 anni, ma può richiederla a partire dai 13. In Gran Bretagna è cittadino alla nascita chi è figlio di almeno un genitore considerato "radicato" (*settled*), il che di solito avviene dopo quattro anni di residenza. In Italia, chi nasce nel territorio da genitori stranieri non è cittadino in nessun caso.

Legge: è l'atto normativo per autonomia e la fonte del diritto per eccellenza. Inferiore soltanto alle norme internazionali e ovviamente alla Costituzione per grado gerarchico. L'organo preposto all'emanazione delle leggi è il Parlamento italiano.

Maggiore età: con il raggiungimento della maggiore età, 18 anni per l'ordinamento italiano, la persona ha la capacità di agire, cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti davanti alla legge, come ad esempio votare. Per un figlio d'immigrati extracomunitari nato in Italia, i diciotto anni costituiscono il momento in cui può acquisire, su richiesta ed entro e non oltre il diciannovesimo anno di età, la cittadinanza italiana, questo a condizione che la residenza sia stata continuativa.

Naturalizzazione: è la concessione della cittadinanza a uno straniero, subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni (la residenza per un lungo periodo di tempo sul territorio nazionale, l'assenza di precedenti penali, la rinuncia alla cittadinanza d'origine ecc.) o per meriti particolari. In Italia la naturalizzazione avviene per concessione del Presidente della Repubblica.

Nazionalità: Un rapporto analogo a quello tra persona fisica e stato, che determina la cittadinanza, può sussistere anche tra persona giuridica e stato; in tal caso, però, non si parla di cittadinanza ma di nazionalità. Riferito alle persone fisiche, questo stesso termine, anche se talvolta è usato impropriamente come sinonimo di cittadinanza, indica invece l'appartenenza ad una nazione, condizione questa che in alcuni ordinamenti può avere rilevanza giuridica a prescindere dalla cittadinanza.

Parlamento italiano: è costituito da due assemblee (Camere), dotate di uguali poteri: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

I parlamentari sono eletti ogni cinque anni da tutti i cittadini che abbiano compiuto, rispettivamente, 18 anni per l'elezione della Camera e 25 anni per l'elezione del Senato. Spetta al Parlamento indirizzare e controllare il Governo, che per poter governare deve averne la *fiducia* (cioè il consenso del parlamento al suo operato). Nella sua attività il Parlamento opera in rapporto continuo con il Governo, che propone i principali progetti di legge e che è sempre presente in tutte le fasi del lavoro parlamentare.

Permesso di soggiorno: il permesso di soggiorno è il documento rilasciato dalle competenti autorità di polizia che “permette” allo straniero di soggiornare in uno stato estero per un determinato periodo. Il permesso di soggiorno in Italia può essere rilasciato per: *turismo; lavoro subordinato o autonomo, a tempo determinato o indeterminato; salute; religioso; studio; ricongiungimento familiare; asilo politico; affari; residenza elettiva; attività sportiva; minore età.*

Residenza: è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (articolo 43 II comma c.c.). La residenza non è verificata automaticamente ma deve essere dichiarata dalla persona residente presso il Comune e quest'ultimo deve verificare che il dichiarante abiti effettivamente presso quell'indirizzo. La mancata dichiarazione di residenza di un figlio di genitori stranieri può ostacolare il suo eventuale accesso alla cittadinanza italiana.

Ricongiungimento familiare: la legge prevede che per favorire l'unità del nucleo familiare, il coniuge o i figli minorenni di un cittadino straniero possano raggiungerlo in Italia con un visto per motivi di famiglia.

Sanatoria: atto con cui l'autorità competente rende legittime situazioni che altrimenti sarebbero dichiarate illegali.

Seconda generazione: una Raccomandazione del 1984 del Consiglio d'Europa, definisce come seconde generazioni i figli di immigrati nati nel paese in cui sono emigrati i genitori, oppure emigrati insieme ai genitori, o che hanno raggiunto i genitori a seguito del ricongiungimento familiare o comunque in un periodo successivo a quello di emigrazione di uno o di entrambi i genitori. La stessa Raccomandazione sottolinea che l'accezione di seconda generazione deve essere ristretta a quei figli che hanno compiuto nel paese di immigrazione una parte della loro scolarizzazione o della loro formazione professionale. A volte, per affinità identitarie, vengono inclusi nella definizione di seconde generazioni anche i figli adottivi provenienti da paesi esteri.

Speciale di Metropoli di Repubblica (25 novembre 2007)

Sogni, speranze e amarezze: la sfida dei ragazzi di "G2"

"Un Paese nuovo, ottimista, che sia capace di guardarsi allo specchio riconoscendosi in tutti i suoi figli, anche in quelli spuntati come fiori che resistono al vento delle avversità". Così sognano l'Italia le seconde generazioni, che hanno voglia di incontrarsi, crescere non solo per numero (secondo la Fondazione Agnelli saranno un milione a gennaio 2008) ma anche per qualità. Per questo i figli dell'immigrazione, dalle tante origini e provenienti soprattutto dalle città del Centro e del Nord, si sono dati appuntamento in un workshop nazionale organizzato a Roma dalla rete G2: sabato 17 novembre un centinaio di ragazzi e ragazze, nonostante il freddo calato sulla capitale, si sono radunati nella scuola statale Di Donato. Invitati speciali i figli di immigrati cinesi di AssoCina e l'associazione Giovani musulmani d'Italia, le altre due realtà di seconde generazioni che come G2 hanno uno sviluppo nazionale. A volte speranzosi, spesso amari ma mai rassegnati -- dopotutto la loro età ancora non glielo consente -- raccontano un'Italia confusa: "Pensano sempre che sei appena arrivato, ma io qui quasi ci sono nato", assicura Lin Lin. Oppure meditano su un'Italia paranoica: "Cavolo, i giornali tirano sempre fuori la famosa paura, ma siamo noi con il sedere per terra! Se mi scade il permesso e non riesco a rinnovarlo? Mi rimandano a forza in un altro Paese che praticamente non conosco!", esclama Queenia Pereira de Oliveira, origini brasiliane e nigeriane. Sentono anche molto forte la responsabilità nei confronti del padre o della madre: "Loro hanno meno strumenti rispetto a noi", sostiene Gioia Kidane, e alcuni si vedono addirittura come mediatori sociali, anche perché hanno fatto fin da piccoli da ponte linguistico per i genitori. Allo stesso tempo altri non sono compresi del tutto dalle famiglie: "Pensano che dobbiamo per forza essere come loro, lavorare e non pensare ad altro. Per loro metterci insieme e cercare di migliorare le cose attraverso G2 è fatica sprecata", dice Brahim Houanti, origini marocchine. L'attenzione di molti si rivolge soprattutto alle leggi "ancora cieche e che ci costringono a restare come italiani col permesso di soggiorno". Tutti sentono l'urgenza di lavorare sull'immagine dei figli di immigrati, di far capire che l'Italia potrebbe anche migliorare grazie alla loro presenza, alla loro partecipazione diretta "perché non bisogna dare per scontato che qui si creino le banlieues francesi". Per questo "bisogna imparare a lavorare con i media, anche pensare a una nostra trasmissione tv", dice Domenica, origini peruviane, e allo stesso tempo rendere più consapevoli i fratelli e sorelle più piccoli "a partire dalle scuole", suggerisce Ambra, 14 anni, la più giovane ad intervenire. Il prossimo workshop G2 sarà nel 2008, ma prima "puntiamo a uscire dall'invisibilità tutti insieme -- dice Lucia Ghebregiorges, origini etiopi, una delle portavoce di G2 -- attraverso un'iniziativa pubblica che agli inizi del 2008 appoggi la riforma della legge sulla cittadinanza italiana. Per sostenere la parte della riforma che riguarda noi figli di immigrati nati in Italia o nei Paesi di origine, ma tutti cresciuti qui". Forti ormai anche delle parole del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che nel ricevere l'appello della rete G2 in occasione della Giornata nazionale per l'Infanzia, ha dichiarato che "la legge sulla cittadinanza è troppo restrittiva, bisogna aprire canali nuovi di accesso per tanti ragazzi e tanti giovani, figli di immigrati". (25 novembre 2007)

Varco il "confine" ogni mattina quando esco di casa, saluto mia mamma in italiano o in punjabi (lingua dell'India settentrionale), ogni tanto saluto a mani giunte davanti all'effigie dei nostri Guru, ed esco. A quel punto sono in Italia. E sono Italiano. La mia lingua è l'italiano, i miei discorsi sono più o meno quelli di un italiano della mia età (ma a differenza di questi io non parlo e non mi interessa di calcio, non sfoglio la Gazzetta dello sport, leggo piuttosto Repubblica o Internazionale), i miei desideri sono quelli di un italiano, i miei sogni sono quelli di un italiano ma forse si spostano un po' più in là e un po' più su rispetto ai confini tradizionali di un comune sognatore italiano. Anch'io, come qualsiasi mio coetaneo, ogni tanto esclamo "I cinesi ci stanno invadendo!". Però adoro guardare i volti di questi "stranieri" che non si pongono il minimo problema sull'esserlo o meno; mi piace ascoltare la musicalità dei loro accenti, dal cinese al marocchino, dall'albanese al romeno. In Italia sono italiano, se non quando mi viene chiesto "Di dove sei?". Vorrei rispondere "sono di Città di C...", ma constato che non è questo che vogliono sentirsi dire, e allora sommessamente rispondo: "Sono indiano". Sono italiano se non quando faccio la fila assieme ad altri "stranieri" davanti alla questura; quando all'aeroporto la mia fila non è quella per gli "italian citizens", ma quella dei "foreigners"; quando seguo attentamente tutta la campagna elettorale, ma non posso andare ad esprimere il mio voto; quando le mie possibilità di lavoro, carriera, spostamento sono compromesse dalla mia nazionalità; ed in altre occasioni come queste. Comunque, il mio rapporto con la comunità di appartenenza dei miei genitori, ovvero quella punjabi, è quasi nullo. Purtroppo, o per fortuna, viviamo in un luogo dove questa comunità è pressoché assente. Così i miei genitori sono praticamente il mio unico rapporto con le mie origini. Ed è un rapporto flebile, basato sulla lingua, sulla cucina -- spesso combatto ardue battaglie per convincere mio padre a non usare curry o altre "masala"(spezie) nei piatti italiani -- e su poche altre cose. Con loro so che di certe cose non si può parlare, e che altre cose loro non le possono capire (per limiti linguistici miei e loro, cultura, interessi, eccetera). Io non so bene cosa mi renda diverso da un italiano. E probabilmente neanche un italiano sa bene cosa lo rende diverso o "straniero" rispetto a un altro italiano, o rispetto a un altro "straniero". Ad ogni modo mi risulta molto più naturale individuare cosa agli italiani mi accomuna. Viviamo talmente atomizzati in questa società (il vivere fuori dalla loro comunità equivale, per i miei genitori, a non avere rapporti col mondo, dato che i rapporti con i loro amici/colleghi italiani sono inesistenti per il non sentito bisogno, da entrambe le parti, di crearli) che non sappiamo neanche che vita facciano i nostri vicini di casa, che problemi abbiano



G2 Seconde Generazioni (APS)

Sede legale: Via Marghera, 49/17 – 00185 Roma - C.F. 97440810584

Sito: www.secondegenerazioni.it / E-mail: g2@secondegenerazioni.it

o cosa pensino di noi. Siamo un po' tutti "stranieri" qui in Occidente, ma per le istituzioni siamo stranieri a livelli diversi: le "caste" le fanno le istituzioni perché, se qualcuno deve stare meglio, qualcun altro dovrà necessariamente stare peggio; e se qualcuno deve avere più diritti, qualcun altro, per forza di cose, dovrà averne meno. (25 novembre 2007)

"Quando mi hanno preso le impronte digitali per il permesso mi sono indignato: a un figlio di italiani, a un mio compagno di scuola, non l'avrebbero mai chiesto, così, senza essere colpevole di niente. Non me l'aspettavo, ma alla fine non ho protestato anche perché i miei genitori mi hanno chiesto di fare tutto quello che mi dicevano alla questura: loro sono abituati così perché non vogliono rischiare di perdere il rinnovo del soggiorno". Ian, 17 anni, nato a Roma, è un adolescente alto alto, serio e non noioso, dalle lunghe dita "sì, me lo dicono tutti che ho le mani da pianista" sorride con l'aria di chi la sa lunga. Ha la passione per le materie umanistiche ma frequenta il liceo scientifico Newton di Roma. "La scelta è stata di mia mamma", dice. La curiosità e un certo senso della giustizia l'hanno avvicinato alla rete G2 e così ha guidato la delegazione delle seconde generazioni che il 20 novembre ha incontrato il presidente Napolitano e che ha fatto breccia nel cuore della massima autorità dello Stato. I pensieri di Ian vanno spesso al futuro: ai 18 anni che gli permetteranno l'autonomia sulla carta dai genitori e forse anche la cittadinanza italiana. Scherzando la chiama "la data della mia liberazione". (pbv) (25 novembre 2007)

Xiaoxiao, 21 anni, origini cinesi, ha fatto tutte le superiori in un Istituto per il Turismo e ora frequenta il primo anno dell'Università Ca' Foscari di Venezia. "Sono una pendolare per studio, del corso di Lingue e istituzioni economiche e giuridiche dell'Asia", dice. E' scesa dal Nord Est, dopo essere entrata in contatto prima con la rete AssoCina e poi con G2, "per sentirmi meno sola e isolata e più vicina agli altri figli di immigrati". Per lei nella provincia di Treviso si vive bene, "mi piace perché è una città d'arte". Confessa che con i genitori "non c'è molta comunicazione". "Mia madre è casalinga e mio papà muratore e non hanno molte occasioni di parlare l'italiano -- dice . Hanno fiducia in me, ma sanno poco del mio interesse per realtà come la rete G2. Non capirebbero fino in fondo". Pochi gli episodi diretti di razzismo da raccontare , "si tratta più che altro dei soliti ragazzi che girano e ti trattano male senza ragione". Ma poi Xiaoxiao ci pensa su e conclude sinceramente: "più che altro a Treviso hanno un po' un caratteraccio e vanno tutti di fretta. Si innervosiscono se, ad esempio, non parli bene l'italiano e li rallenti. Se non corri anche tu, si irritano un po'". (pbv) (25 novembre 2007)

Quest'anno l'obiettivo più importante di Brahim è la maturità. "E' vero che in prima superiore e poi in terza mi avevano bocciato, la seconda volta perché lavoravo contemporaneamente in pizzeria, ma ce la posso fare. Che vuoi che sia, basta studiare, no?" e sorride apertamente. Certo l'entusiasmo non manca a questo ragazzone di 20 anni dall'accento bolognese ("E' lì che sono cresciuto prima di trasferirmi a Imola") e dalle spalle larghe, "molto utili quando ero più piccolo e dovevo strapazzare il mio grande amico Youness o difendermi a scuola". Brahim la cittadinanza italiana ce l'ha già, ma questo non lo risparmia da "apprezzamenti" pesanti: "La cittadinanza l'hanno presa i miei quand'ero piccolo. Eppure capita che mi chiamino ancora marocchino di mer...". Alcune cose fa fatica a digerirle: "L'altro giorno, ad esempio, dei poliziotti mi hanno fermato per un controllo e non riuscivano a crederci che ero italiano visto il mio nome e che non sono nato in Italia. Insistevano perché tirassi fuori il permesso di soggiorno". Per lui la missione di G2 è anche cambiare la mentalità dell'Italia, "abituarla alla nostra esistenza" e per questo c'è bisogno di iniziative che coinvolgano più persone "a cominciare dalle feste, ma anche andare a parlare nelle scuole". (pbv) (25 novembre 2007)

La prima cosa che si nota di Issi, mediatore culturale ad Arezzo dove vive da 11 anni, è l'acuta ironia, che usa continuamente per raccontare aneddoti della sua breve vita, tant'è che sembra più grande dei suoi 24 anni. Una delle sue storie preferite è quella di quando suo zio si fece due mesi di carcere perché permetteva al nipotino di 6 anni di guardarsi in tv il cartone animato giapponese "L'uomo tigre" quando vivevano a Valona e il regime albanese era agli sgoccioli. In sé la storia non è certo delle più allegre, ma con il suo sorriso non puoi non coglierne la comica assurdità. Issi, torna serio quando si parla di G2, alla quale si è avvicinato: "per l'importanza che la rete ha dato alla partecipazione diretta nel dialogo con le istituzioni. Anche perché, a forza di continuare a delegare ad altri le nostre vite, rischiamo di restare per altri anni con il sedere per terra". A colpirlo di G2 è che, "mentre si parla di quanto i giovani siano lontani dalla politica proprio un gruppo di ragazzi abbia deciso che invece la politica deve essere uno strumento da usare". "E questo per l'ansia che le seconde generazioni hanno di essere pienamente riconosciute come figli dell'Italia e non solo come figli di immigrati", conclude. (pbv)

Testo integrale con aggiornamenti e note dell'attuale legge sulla cittadinanza
LEGGE 5 febbraio 1992 n. 91. (http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/191_92.html)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992 n. 38)

NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. E' cittadino per nascita:
 - a. il figlio di padre o di madre cittadini;
 - b. chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Art. 2.

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3.

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art. 4.

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
 - a. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - b. se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

- c. se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Art. 5.

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

Art. 6. (nota)

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
 - a. la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
 - b. la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
 - c. la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

Art. 7.

1. (comma abrogato dal d.p.r. n. 362/94)
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

Art. 8.

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

Art. 9.

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
 - a. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

- b. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
 - c. allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
 - d. al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
 - e. all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
 - f. allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 10.

- 1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Art. 11.

- 1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

Art. 12.

- 1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
- 2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 13.

- 1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
 - a. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
 - b. se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
 - c. se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
 - d. dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
 - e. se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Art. 14.

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza.

Art. 15.

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Art. 16.

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

Art. 17. (note)

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 17-bis

1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:
 - a. ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
 - b. alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

Art. 17-ter

1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.

3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione:
 - a. i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;
 - b. la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;
 - c. la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante.

Art. 18.

1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.

Art. 19. (nota)

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 20.

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21. (nota)

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

Art. 22. (nota)

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

Art. 23.

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

Art. 24. (abrogato dal d.P.R. 3 novembre 2000, n. 296)

Art. 25.

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 26. (note)

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Art. 27.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 6

* I delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale, sono quelli contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino.

Note all'art. 17

* Il testo degli articoli 8 e 12 della legge n. 555/1912 (Sulla cittadinanza italiana) è il seguente:

"Art. 8. - Perde la cittadinanza:

1. chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
 2. chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza. Può il Governo nei casi indicati ai numeri 1 e 2, dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;
 3. chi, avendo accettato impiego da un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio. La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salvo le facilitazioni concesse dalle leggi speciali (*).
- (*) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 ottobre 1988, n. 974 (Gazz. Uff. 26 ottobre 1988, n. 43 - 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, ultimo comma, della legge di cui sopra, nonché dell'art. 1, lettera b), del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare.

"Art. 12. - I figli minori non emancipati da chi acquista o recupera la cittadinanza divengono cittadini salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto".

* Il testo dell'art. 5 della legge n. 123/1983 (Disposizioni in materia di cittadinanza), abrogata dall'art. 26 della legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 5. - E' cittadino italiano il figlio minore, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina. Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età".

* Il testo dell'art. 219 della legge n. 151/1975 (Riforma del diritto di famiglia) è il seguente: "Art. 219. - La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

E' abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge".

Nota all'art. 19

* L'art. 19 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, è così formulato:

"Art. 19.

1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.

2. Il governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al par. 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà aver acquistata la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.

3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.

4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione".

Nota all'art. 21

* La legge n. 184/1983 reca: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori". La citata legge è entrata in vigore il 1° giugno 1983.

Nota all'art. 22

* Per il testo dell'art. 8 della legge n. 555/1912 si veda in nota all'art. 17.

Note all'art. 26

* La legge n. 555/1912 recava norme sulla cittadinanza.

* La legge n. 108/1926 recava: "Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza".

* Il R.D.L. n. 1997/1934 recava: "Modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza".

* L'art. 143- ter del codice civile, aggiunto dall'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151, era così formulato: "Art. 143- ter (Cittadinanza della moglie). - La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera".

* La legge n. 123/1983 recava: "Disposizioni in materia di cittadinanza". L'art. 5, comma secondo, della medesima legge così disponeva: "Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età".

* L'art. 39 della legge n. 184/1983 (Disciplina della adozione e dell'affidamento dei minori) così recitava: "Art. 39. - Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge".

* L'art. 1, comma 1, della legge n. 180/1986 (Modificazioni all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza) così recitava: "Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza".

Aggiornamenti

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (in S.O. n. 91 relativo alla G.U. 13/6/1994 n. 136) ha abrogato (con l'art. 8) l'art. 7, comma 1.

La L. 22 dicembre 1994, n. 736 (in G.U. 4/1/1995 n. 3) ha modificato (con l'art. 1) l'art. 17.

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 (in S.O. n. 233 relativo alla G.U. 28/12/1996 n. 303) ha modificato (con l'art. 2) l'art. 17.

Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (in S.O. n. 223/L, relativo alla G.U. del 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 110) l'abrogazione dell'art. 24.

La L. 8 marzo 2006, n. 124 (in G.U. 28/3/2006 n. 73) ha introdotto (con l'art. 1) l'art. 17-bis e 17-ter.